

RICORSO VINCOLO QUINQUIENNALE

NOTA INFORMATIVA

Il Ministero dell'Istruzione ha recentemente emanato l'Ordinanza Ministeriale n.183 del 23 marzo 2020, relativa alla procedura di mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2020/21.

Tuttavia, con la predetta Ordinanza, il Ministero dell'Istruzione ha applicato dei "blocchi" tali da escludere dalla procedura di mobilità parte del personale docente interessato alla mobilità.

È noto infatti come l'**O.M. sulla mobilità pubblicata il 23 marzo 2020**, preveda un blocco quinquennale sulla scuola di assunzione, in relazione a quanto, "successivamente" stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018, **che non permette la mobilità territoriale e professionale per i 4 anni successivi alla assunzione, nello specifico:**

- per tutti i docenti **neo immessi in ruolo l'1/9/2019** individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018);
- per tutti i docenti **neo immessi in ruolo l'1/9/2019** sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate **dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18** ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018

L'attuale situazione crea una evidente disparità di trattamento condizionando la procedura di mobilità e il relativo diritto in base al diverso momento di assunzione in ruolo, se pur funzionale alla medesima procedura concorsuale, senza che ciò sia stato oggetto di una specifica contrattazione con le OO.SS.

Nelle Faq seguenti esamineremo alcuni esempi relativi al blocco dei trasferimenti e dei passaggi per i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, immessi in ruolo con un concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti abilitati entro il 31.05.2017, ai sensi del D.D.G.n.85 dell'1.02.2018.

DOMANDA:

A) Sono una docente che lo scorso anno scolastico 2018/19 è stata assunta nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi del DDG 85/2018, con decorrenza 2018 ma non ho potuto presentare domanda di trasferimento in quanto docente a tempo determinato (ammessa all'ultimo anno del FIT), per il prossimo anno scolastico posso presentare domanda di trasferimento o resto bloccata nella scuola di attuale titolarità, la stessa dello scorso anno, per altri 4 anni?

RISPOSTA

Si, i docenti che si trovano nelle condizioni della lettrice potranno presentare la domanda di trasferimento e, avendone i requisiti, anche quella di passaggio di cattedra e/o di ruolo, per l'anno scolastico 2020/21, essi non hanno alcun vincolo quinquennale.

DOMANDA:

B) Sono una docente che lo scorso anno scolastico 2018/19 è stata assunta nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi DDG 85/2018 (ammessa all'ultimo anno del FIT ex DM 631/18), dopo l'entrata in vigore della legge 145/2018 (1.1.2019) con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019, posso presentare domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2020/21?

RISPOSTA

No, i docenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 145/2018 (1.1.2019) quindi dopo il 31.12.2018 con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019, esclusi i docenti avviati al FIT nell'anno 2018 (dall'1.9.2018 al 31.12.2018) hanno un vincolo quinquennale nella scuola di attuale titolarità, quindi non potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale per gli anni scolastici 2020/21 e per quelli successivi.

Da questi semplici esempi si evince chiaramente una evidente disparità di trattamento ove l'unico dato di differenziazione è legato al “tempo” di immissione in ruolo connesso ad una diretta responsabilità della macchina burocratica dei diversi Uffici territoriali ai quali va imputato il ritardo nella conclusione delle diverse procedure propedeutiche alle immissioni in ruolo.

Proprio in ragione degli elementi sopra focalizzati è nostra intenzione “sostenere” la forte azione di tutela politico sindacale affiancando anche una azione di natura giudiziaria sviluppata su due diverse iniziative:

- a) La prima di natura collettiva attraverso **un ricorso al Tar Lazio** ove verrà impugnata l'Ordinanza nella parte in cui (vedi art, 3) introduce un blocco alla procedura di mobilità nei confronti di una parte del personale docente neo immesso in ruolo (**GRATUITO**)
- b) La seconda di carattere individuale e personale a favore dei singoli iscritti attraverso una azione da proporre davanti ai competenti **Tribunali Ordinari in funzione di Giudice del Lavoro (CON ONERI DA DEFINIRE IN RAGIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI)**

Va segnalato che mentre la prima “Azione” di carattere collettivo i costi verranno sostenuti integralmente dalla Segreteria Nazionale, per la seconda “Azione” a carattere individuale i costi se pur minimi ed in convenzione con la UIL dovranno essere sostenuti dai singoli ricorrenti la cui misura varierà in funzione del numero dei partecipanti.

SCHEDA DI PRE-ADESIONE
(NON VINCOLANTE)

COGNOME _____

NOME _____

EMAIL _____

TELEFONO _____

PROVINCIA DI TITOLARITA' _____

ISCRITTO UIL SCUOLA

SI

NO

LA PRESENTE SCHEDA, DEBITAMENTE COMPILATA, DOVRA' ESSERE INVIATA, IN BASE ALLA PROVINCIA DI TITOLARITA', A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI EMAIL:

bari@uilscuola.it

brindisi@uilscuola.it

foggia@uilscuola.it

lecce@uilscuola.it

org@uilscuolataranto.it

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 24 APRILE 2020